

TITOLO V - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16 – Composizione e Modalità di Elezione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da dieci Consiglieri. Per l'elezione dei componenti della Giunta provvede l'Assemblea, appositamente convocata al termine del mandato triennale in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, mediante votazioni a scrutinio segreto.

L'elettorato attivo compete a tutti i Soci del COLMED in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni elettore dispone di un voto. Non sono ammesse deleghe. L'elettorato passivo compete ai Soci Ordinari, ai Soci Associati e ai Soci Ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, con l'indicazione da parte dei Soci ordinari di cinque Professori di Prima Fascia; da parte dei Soci Associati di tre Professori di Seconda Fascia e da parte dei Soci Ricercatori di due Ricercatori Universitari o Assistenti Universitari del ruolo ad esaurimento. Risultano eletti nelle rispettive categorie i nominativi che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più giovane per ruolo accademico.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i candidati Professori di Prima Fascia.

Le candidature devono pervenire per iscritto alla Giunta Esecutiva uscente almeno un mese prima della data dell'Assemblea elettiva. Esse possono essere presentate autonomamente dall'interessato ovvero formulate dalla maggioranza della stessa Giunta, e devono recare in calce la firma del candidato per accettazione.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni, succedono alla precedente Giunta Esecutiva in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico fissato di norma al 1° novembre e non sono immediatamente rieleggibili.

In caso di dimissioni del Presidente o cessazione dalla sua carica per qualsiasi motivo, il Decano per anzianità di ruolo accademico della Giunta Esecutiva indice le votazioni alla prima Assemblea utile per l'elezione del nuovo Presidente.

Il passaggio di fascia di un Consigliere della Giunta comporta l'automatica decadenza in coincidenza con la presa di servizio e la sua sostituzione con il primo dei non eletti. Inoltre, il membro della Giunta che si dimetta o cessi di far parte del Collegio o sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive, viene sostituito con il primo dei non eletti della rispettiva categoria giuridica. Il Socio subentrato ad un Consigliere che cessi dalla sua carica prima del termine del mandato ne acquisisce l'anzianità. Nel caso in cui non fossero

disponibili soci non eletti, il Presidente indice le votazioni alla prima Assemblea utile per l'elezione dei componenti mancanti della Giunta.

Fa parte della Giunta, senza diritto di voto, il Past-President. Quando sia ritenuto utile ai fini istituzionali del Collegio, la Giunta può cooptare, senza diritto di voto, un solo Socio del COLMED oltre l'eventuale Socio Ricercatore a tempo determinato.

Art. 17 – Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce per iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

La Giunta compie ogni atto utile o necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi del Collegio medesimo. In particolare, la Giunta Esecutiva:

- a) nomina, tra i suoi Componenti, il Segretario ed il Tesoriere che coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di cui ai successivi art. 19 e 20;
- b) promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi culturali del Collegio;
- c) delibera su proposta del Presidente la convocazione e la sede dell'Assemblea e/o di eventuali incontri;
- d) delibera, secondo le modalità sopra esposte, l'ammissione e la decadenza dei Soci ordinari;
- e) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) emana eventuali regolamenti ad integrazione del presente Statuto, da sottoporre in ogni caso all'approvazione dell'Assemblea;
- g) cura l'attuazione dei programmi del Collegio, nonché i rapporti con altri Collegi e altre Società scientifiche nazionali ed internazionali;
- h) istituisce Gruppi di lavoro operanti temporaneamente, in conformità ad un apposito regolamento che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata ed il sostegno organizzativo;
- i) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- l) compie qualunque altro atto di straordinaria amministrazione;
- m) nomina altre Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- n) vaglia le candidature del Collegio dei Sindaci, da sottoporre per l'elezione in Assemblea;
- o) organizza lo svolgimento delle elezioni, in conformità ad un apposito regolamento approvato dalla Giunta stessa;

p) redige, insieme al Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

La Giunta delibera a maggioranza dei componenti con diritto di voto. Nelle eventuali votazioni in cui non si raggiungesse la maggioranza, prevale il voto del Presidente. I provvedimenti urgenti che la Giunta dovesse adottare senza poter preventivamente consultare l'Assemblea dovranno essere sottoposti alla ratifica di questa nella sua prima riunione.